



**REGOLAMENTO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA**

ROMA, 10 FEBBRAIO 2021

PROT. 64

M.P.


ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina la parte economica del rapporto di lavoro per il personale dipendente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) dal 1° gennaio 2021.

Sono applicabili al personale dell'UPI le norme delle leggi 15 luglio 1966, n.604 e 20 maggio 1970, n.300.

ARTICOLO 2

Il personale dell'UPI è inquadrato in categorie consistenti in posizioni di lavoro integrato.

Il trattamento economico delle categorie è onnicomprensivo, fatta eccezione per:

- 13ma mensilità;
- mensilità aggiuntiva di cui all'art. 7;
- compenso per lavoro straordinario;
- indennità di missione.

I profili corrispondenti alle categorie sono:

Dirigente

Esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

Categoria D

Funzionario

esercita attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente e alla programmazione economico finanziaria, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

ndp


Categoria C

Collaboratore specializzato

svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, curando, nel rispetto delle procedure ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Categoria B

Esecutore

esercita mansioni di autista, usciere, commesso, con uso di macchine fotocopiatrici, fax, affrancatrici ed altre operazioni tecnico manuali.

ARTICOLO 3

Ai fini della valenza economica si intende:

Cat. B parificata alla C;

Cat. C parificata alla D;

Cat. D parificata alla DIRIGENZA soltanto per la parte che riguarda l'incremento dello stipendio tabellare così come previsto dall'art. 87 dell'accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

Ai funzionari a cui viene riconosciuta la qualifica D6 si attribuisce lo stipendio tabellare della dirigenza come fissato dal CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020.

Ai dipendenti dell'UPI si applica il trattamento economico e di anzianità risultante, a regime, dagli Accordi di lavoro del comparto degli enti locali.

Sono fatti salvi le eventuali indennità e benefici maturati ed esistenti alla data di decorrenza del presente regolamento.

ARTICOLO 4

Il Direttore Generale, con propria determinazione, può riconoscere ai funzionari di categoria D6 una posizione organizzativa per le responsabilità connesse agli incarichi conferiti dell'ammontare previsto dal CCNL sottoscritto in data 18 maggio 2018. Tale trattamento assorbe tutte le competenze

ADP
ADP
3

accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

ARTICOLO 5

Il presente regolamento adegua il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Unione delle Province d'Italia a quanto previsto dai rinnovi dei contratti dei dipendenti e dei dirigenti del Comparto Funzioni Locali.

ARTICOLO 6

Nel mese di dicembre sarà corrisposta ai dipendenti la tredicesima mensilità, pari all'ultima retribuzione ordinaria mensile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni vengono computate come un mese intero.

ARTICOLO 7

Nel mese di giugno di ogni anno sarà corrisposta ai dipendenti una mensilità aggiuntiva pari all'ultima retribuzione ordinaria mensile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni vengono computate come un mese intero.

ARTICOLO 8

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi,

- stipendio tabellare base iniziale mensile in godimento;



- rateo di tredicesima mensilità.

La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

ARTICOLO 9

L'Unione ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.

In tal caso al personale compete:

- il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute. In caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio, al dipendente spetta il rimborso dei chilometri percorsi calcolato su 1/5 del costo del carburante;
- una diaria onnicomprensiva pari al doppio della retribuzione giornaliera (ottenuta dividendo per trenta la retribuzione lorda mensile) percepita dal dipendente, fermo restando il diritto dello stesso al riposo compensativo in caso di trasferta in giorno festivo.

ARTICOLO 10

In caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetterà al dipendente, oltre al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, un'indennità pari ad una mensilità di retribuzione ordinaria per ogni anno di servizio.

In caso di morte del dipendente non per causa di servizio, l'Unione corrisponderà agli aventi diritto, in base all'art. 2122 c.c., l'indennità che sarebbe spettata in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso; ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare per previdenza o per altro titolo o riconoscimento.

ARTICOLO 11

L'indennità di comparto per il personale non dirigente (art. 4), la parificazione alla categoria superiore per quanto riguarda il personale appartenente alle categorie B e C (art. 3), la parificazione, per quanto riguarda l'incremento dello stipendio tabellare, dalla categoria D alla Dirigenza (art. 3), la parificazione dello stipendio tabellare dei funzionari di categoria D6 a quello della dirigenza, la mensilità aggiuntiva di cui all'art. 7, vanno comunque considerati come puri meccanismi di determinazione della retribuzione.

Pertanto:

- a) non potranno avere influenza o esser presi in considerazione rispetto al trattamento giuridico, alle mansioni, all'inquadramento del personale dipendente dell'UPI;
- b) i miglioramenti al trattamento economico che inducono andranno comunque a compensare la non applicazione di altri possibili meccanismi, criteri o parametri determinativi della retribuzione, presenti o futuri, di per sé presi più favorevoli.

ARTICOLO 12

In base alle disponibilità di bilancio il Direttore generale si riserva di attribuire al personale un premio di fine anno, sulla base di modalità e criteri definiti con atto separato.

ARTICOLO 13

Ai fini del presente regolamento e della parificazione al contratto collettivo del comparto Regioni - enti locali i dipendenti dell'UPI sono inquadrati come indicato nella tabella alla pagina seguente:

UPI
6

DOTAZIONE ORGANICA UPI AL 1° GENNAIO 2021

<i>Qualifica</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nominativo</i>
Dirigente	Direttore Generale	ANTONELLI PIERO
Dirigente	Vice Direttore Generale	GIOVANNINI CLAUDIA

<i>Qualifica</i>	<i>Pos. Economica</i>	<i>Nominativo</i>
Funzionario	D6 + PO	GOTTARDI LUISA
Funzionario	D6 + PO	PUCCI MARCO
Funzionario	D6 + PO	PALOMBELLI GAETANO
Funzionario	D6 + PO	PERLUIGI BARBARA
Funzionario	D1	PACELLA ANDREA (in aspettativa)
Categoria C	C5	NATALE ROSSELLA
Categoria C	C5	PATRIGNANI LAURA
Categoria C	C5	DI GIAMMARCO ALESSANDRA
Categoria C	C4	PERINO CHIARA
Categoria B	B5	CAMPANELLI GIANPIERO

ARTICOLO 13

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per il personale del comparto locali Funzioni Locali, così come previsto nell'accordo siglato in data 18 maggio 2018.

Per il personale con qualifica dirigenziale le norme di riferimento sono quelle contenute nell'accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

ARTICOLO 14

La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è disciplinata dalle norme di cui agli articoli da 86 a 89 dell'accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2020. La retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale sarà determinata con atto separato entro i limiti previsti dall'art. 54 dell'accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

La retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale sarà determinata con atto separato.

Il riconoscimento dell'indennità di funzione del Direttore generale è disciplinato sulla base delle Delibere del Presidente dell'Unione.



Handwritten signature and initials, possibly 'MP' and '7'.

ARTICOLO 15

Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021,
ferma restando la corresponsione degli arretrati previsti dal CCNL.

MP
